

STATUTO

MULTISERVICE CAMIGLIATELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPEZZANO DELLA SILA CS VIA
PEDALINA 33

Numero REA: CS - 239919

Codice fiscale: 03507060782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai

comparenti i quali dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio unitamente all'allegato; consta di cinque fogli per sedici facciate intere e quanto della presente; scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio; viene sottoscritto alle ore venti e minuti venticinque.

Firmato:

Odore Miaram - Jabrazko Amedeo - Granieri Bernardo - Straface Angelica - Kwiatkawska Magdalena Dorota - Luzzi Francesco - Fabiano Giuseppe - Luigi De Santis notaio.

Allegato "A" al numero 26232 di Raccolta

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel comune di **Spezzano della Sila**, la Società cooperativa denominata " **MULTISERVICE CAMIGLIATELLO Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo Mutualistico) La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A", che attraverso lo svolgimento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L. 142/2001. La cooperativa può operare anche con terzi.	

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata la funzione mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa curerà lo svolgimento delle seguenti attività:

° la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" e lett. "B" ed ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:

- servizi, da svolgere sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi, bambini e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti anche minori, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare o realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; anche in caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;

- servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi

telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio

sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

- gestione di: centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, centri sociali, S.I.R (Struttura Intermedia Residenziale); in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;

- trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani, portatori di handicap fisico e psichico, malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza, sia nel territorio nazionale che estero;

- servizio prenotazioni visite specialistiche; disbrigo pratiche sanitarie – amministrative;

- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;

- attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso/teleassistenza);

- attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;

- attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;

- assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	· favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali; · favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola, eccetera; · promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali; · gestione asili nido, ludoteche e baby-parking; · realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento; · attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse; · promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa; · gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali; · realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia, eccetera); · attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; · attività di primo soccorso e di urgenza ed emergenza sanitaria; · trasporto organi, sangue ed emoderivati; B) Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento delle seguenti attività produttive e di servizi: · gestione di autofficina, carrozzerie e servizi di riparazione di veicoli e macchinari	

in genere;

- lavori edili e/o stradali come fognature, acquedotti, metanodotti e strade in genere;
- lavori di impiantistica elettrica, idraulica e termica;
- eseguire costruzioni edili sia in proprio che in conto terzi;
- operare nel commercio al dettaglio ed all'ingrosso di materie prime per l'industria ed i prodotti e componenti per il settore edile. Per detti articoli la società potrà provvedere alla produzione ed alla lavorazione in conto proprio e/o terzi e potrà estendere la propria attività in settori collaterali e/o affini, agire in proprio e per conto terzi, associare/associarsi in partecipazioni, conferire ed assumere licenze e mandati.
- attività di onoranze funebri e servizi ad essa collegati;
- gestione del servizio notifiche;
- servizi di gestione mense e/o refettori scolastici;
- servizi di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni di scuole pubbliche o private;
- organizzare e gestire uffici e/o agenzie per la produzione di certificati e per il disbrigo di pratiche in genere presso uffici pubblici e privati;
- organizzare e gestire infrastrutture turistiche quali, a titolo esemplificativo, stabilimenti balneari, campeggi, spiagge, alberghi, ristoranti e bar;
- organizzare e gestire scuole e centri di addestramento professionale nell'ambito dell'attività turistica come scuole alberghiere e per operatori turistici;
- organizzare e gestire trasporti terrestri e marittimi di persone e mezzi, in proprio o per conto terzi anche con attrezzature speciali, traslochi e facchinaggio;
- esplicare attività di manutenzione di immobili e di impianti di qualsiasi tipo e natura;

	· assumere la conduzione diretta, in locazione, in appalto o in altre forme, di	
	terreni e fondi rustici in genere, di allevamenti, stalle, vivai, giardini pubblici e privati, di mezzi ed attività del settore della pesca ed ittico in genere; · organizzare e gestire la raccolta, la trasformazione, la rigenerazione ed il trasporto di prodotti agricoli, ittici, alimentari, mangimi e loro sottoprodotti e derivati, nonché prodotti inerti quali vetro, carta, plastica, materiali ferrosi e leghe in genere, raccolta differenziata di rifiuti e materie prime e seconde e gestione di discariche; · effettuare servizi di disinfestazione e derattizzazione; · gestire servizi in proprio o per conto terzi per attività di vendita carburanti e derivati quali olii, eccetera; · organizzare e gestire aziende teatrali, cinematografiche e di spettacolo al chiuso e all'aperto; · costituire ed organizzare servizi di vigilanza, diurna e notturna, in proprio o per conto terzi, servizi tutelativi per il trasporto di valori e merci, di bagnino, di salvataggio e di sorveglianza ai bagnanti nelle spiagge o presso strutture, anche provvedendo alla organizzazione ed alla preparazione e formazione del personale qualificato necessario per tali servizi; · organizzare e gestire in proprio o per conto terzi lavori per la pulizia di uffici, locali ed immobili di ogni genere pubblici e privati, strade e arenili, demaniali o privati; · organizzare e gestire attività nel settore della pubblicità commerciale e delle svendite dei prodotti; · agenzia di viaggi e broker; organizzare e gestire punti di vendita di biglietti e titoli di viaggio di qualsivoglia natura; · lettura contatori di qualsiasi tipo e specie;	

	· la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari, compresi i prodotti	
	enologici e simili, prodotti di artigianato, souvenir, articoli da regalo e simili, abbigliamento intimo e confezioni, accessori abbigliamento, occhiali, mobili e complementi di arredo, bigiotteria, orologeria, argenteria; per questi prodotti, la società potrà assumere agenzie, rappresentanze, concessionarie e svolgere procacciamento di affari; · trasporto pasti elaborati da cucine pubbliche e private; · gestire servizi di portineria e centralino sia presso enti pubblici che presso privati; · gestire call center e servizi di informazione; · gestione diretta o per conto terzi di servizi di rilevazione, inserimento e rielaborazione dati; · gestione di servizi di posta privata direttamente o per conto terzi; · attività di autotrasporto in proprio e per conto terzi; · noleggio di macchinari ed attrezzature per lavori edili e gestione rifiuti; · lavori di sistemazione e manutenzione di aree verdi, campi sportivi e giardini in genere; · trasporto, gestione, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento di rifiuti normali e speciali in conto proprio e conto terzi; · gestione di depuratori di scarichi; · bonifica ambientale; · smantellamento e smaltimento con relativo trasporto alla discarica di manufatti contenenti cemento – amianto; · commercializzazione e/o rappresentanza nelle varie forme previste dalla legge, sia import che export, di ghiaia, inerti e di prodotti per l'edilizia in genere nonché legname e materiali ferrosi di qualsiasi natura, uso o destinazione;	

	· attività di rappresentanza, con o senza deposito, di ditte nazionali od estere,	
	operanti nel settore dei materiali edili e prodotti affini nonché la rivendita e la commercializzazione di detti prodotti; · compravendita, ristrutturazione e trasformazione di immobili di qualsiasi genere, uso e/o destinazione quali attività connesse al settore edile; · attività di costruzioni edili in genere; lavori di edilizia in genere, sia civili che industriali, sia pubblici che privati; · informatizzazione e sistemi informativi di enti locali; · gestione di impianti di illuminazione pubblica; · gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni; · gestione del servizio idrico integrato; · organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni; · gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi; · organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre, conferenze, fiere e mercati; · organizzare e gestire, in convenzione con Enti pubblici o privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta Differenziata dei R.S.U.; · organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione; · progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali; · attività di manutenzione ordinaria avente la principale finalità di assicurare la piena funzionalità dei beni e servizi di proprietà privata e/o di enti pubblici;	

	· gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde pubblico e/o privato;	
	· gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione; · gestione di servizi di pulizia e manutenzione del verde pubblico; · attività di gestione dei cimiteri comunali e servizi cimiteriali in genere; · servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione di ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabilimenti, enti pubblici e privati; · servizi di pulizia e spazzamento delle strade pubbliche e private; · erogazione servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali; · creazione e gestione di strutture, azioni e misure atte a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale e folkloristico; · gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio; · organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili sia per conto di Enti pubblici che privati; · organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati; · gestione di servizi di corriere express, servizi postali eccetera; · gestione di mense scolastiche, aziendali eccetera, servizi scuolabus; · servizi di infortunistica stradale; · servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti propagandistici, eccetera; · gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi archeologici, storici e naturalistici; · gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello della	

	Gioventù": il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	· servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B (Bed and Breakfast) e di alloggio in agriturismo; · promozione socio-culturale: salvaguardia, valorizzazione e gestione beni culturali, servizi socio-turistici; · attività di salvaguardia ambientale: indagini socio-ambientali, servizi di educazione alla legalità, eccetera; · gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione del territorio per conto di enti pubblici e di privati; · progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo; · progettazione, realizzazione e gestione di attività di animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico; · promozione di attività nel campo turistico, ricettivo, sportivo; · promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali con associazioni ambientali, enti cooperativi con finalità similari; · installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; · gestione di musei, biblioteche, sagre, eventi e manifestazioni pubbliche e private; · servizi di custodia e guardiania di edifici pubblici e privati quali musei, palazzetti dello sport, piscine, palestre, scuole, cantieri; · creazione e gestione di alberghi, hotel, alloggi, camere, bed and breakfast o altra tipologia ricettiva per ospitare turisti, congressisti, o altro; · gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di attività collegate al turismo, come escursioni, guide turistiche, maneggi, eccetera;	

· gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile, stradale, giardinaggio,

verde attrezzato;

· gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di calcio, campi da tennis, ecc.);

· attività di stampa e distribuzione di opuscoli informativi, libri, manifesti o altro riguardante le arti grafiche, tipografiche e pubblicitarie;

· apertura e gestione negozi per la vendita di prodotti tipici sia gastronomici che di oggettistica;

· servizi attinenti la formazione di personale in tutti i settori (lavorativo, informatico, gestionale, turistico, eccetera).

· attività rivolte all'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale;

· la gestione di servizi rivolti in via prioritaria ma non esclusiva alla formazione degli operatori sociali, gestendo, per conto proprio o per conto di terzi, stabilmente o in via temporanea corsi di formazione professionale, per operatori sociali, corsi di aggiornamento e riqualificazione lavorativa; attività rivolte alla promozione umana che incoraggino e stimolino la comunità al miglioramento della qualità della vita e all'innalzamento del proprio bagaglio culturale e professionale.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

I suindicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private, intrattenendo con lo Stato e gli altri enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Cooperativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla

realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata, non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Nell'ambito delle materie che costituiscono l'oggetto sociale, la cooperativa potrà assumere appalti, incarichi, studi e ricerche, progetti, dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti pubblici e privati. Inoltre, potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, leasing, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali; potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese ed organismi associativi in genere.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'attività esercitata.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione nonché dell'interesse al loro inserimento nell'impresa..

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria, in ogni caso non superiore a 5 anni, speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto esclusivamente nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni

caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa

decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari all'inserimento nella categoria ordinaria di soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata

a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.

5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo

mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro

soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai

soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come

sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro. 500,00 ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della

emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a

tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore

nominale di Euro 100,00 (cento e zero centesimi). La quota complessiva detenuta

da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro

il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci

non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a

mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina dell'Organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

**Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso
espresso per iscritto)**

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro

contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio

cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere comunque un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo

amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico, da più amministratori o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico, la maggioranza degli amministratori, nonché dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato ovvero per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di

ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli

Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal

Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 1.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e del movimento cooperativo e sono nominati dall'associazione di categoria a cui la società potrà appartenere, competente per territorio.

In difetto di adesione ad una associazione di categoria o di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere

secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli

diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle

società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le

norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Odore Miaram - Jabrazko Amedeo - Granieri Bernardo - Straface Angelica -

Kwiatkawska Magdalena Dorota - Luzzi Francesco - Fabiano Giuseppe - Luigi De

Santis notaio.